

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 settembre 2021, n. 1517

Comune di Ascoli Satriano (FG) – Variante Strutturale al Piano Urbanistico Generale. Attestazione di compatibilità ai sensi dell'art.11 della L.R.n.20/2001. Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96, comma 1, lett. c) delle NTA del PPTR.

L'Assessora all'Urbanistica, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermate dal Dirigente della Sezione Urbanistica e dal Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, propone quanto segue.

Vista la Legge regionale n.20 del 27/07/2001 *“Norme generali di governo e uso del territorio”* che all'art.12 comma 1 stabilisce che *“Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del PUG mediante lo stesso procedimento previsto dall'articolo 11”* che, ai commi 7 e 8, stabilisce quanto segue:

“Il PUG così adottato viene inviato alla Giunta Regionale e alla Giunta Provinciale ai fini del controllo di compatibilità rispettivamente con il DRAG e con il PTCP, ove approvati. Qualora il DRAG e/o il PTCP non siano stati ancora approvati, la Regione effettua il controllo di compatibilità rispetto ad altro strumento di pianificazione territoriale ove esistente, ivi inclusi i piani già approvati ai sensi degli articoli da 4 a 8 della Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56, ovvero agli indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale di cui all'art.5 del D.Lgs. 267/2000.

La Giunta Regionale e la Giunta Provinciale si pronunciano entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla ricezione del PUG, decorso inutilmente il quale il PUG si intende controllato con esito positivo.”

Visto che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1328 del 03/08/07 è stato approvato il *“Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) - Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei Piani Urbanistici Generali (PUG)”*, di cui all'art.4 comma 3 lett.b) della L.R. n.20/2001.

Premesso che il Comune di Ascoli Satriano è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato definitivamente con D.C.C. n.33 del 29/05/2008.

Dato atto che, con riferimento agli aspetti paesaggistici:

- Con D.C.C. n. 16 del 21/06/2018 il Comune di Ascoli Satriano ha adottato la proposta di Adeguamento del PUG al PPTR, dando così avvio al procedimento di adeguamento come previsto dall'art. 97 co. 3 delle NTA del PPTR e con D.C.C. n. 2 del 29/03/2019 ha controdedotto le osservazioni pervenute sulla proposta di Adeguamento del PUG al PPTR;
- nell'ambito del procedimento di cui all'art.97 delle NTA del PPTR per l'Adeguamento del PUG al PPTR, con nota prot. n. 5727 del 23/05/2019 il Comune ha convocato la Conferenza di servizi ai sensi del comma 2 dell'art.97 delle NTA del PPTR;
- la Conferenza di Servizi si è conclusa il 26/05/2020 pronunciandosi favorevolmente in merito alla compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96, co. 1 relativamente alla Variante di Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR come modificata/integrata a seguito delle determinazioni della Conferenza stessa;
- Con D.G.R. n.789 del 17/05/2021 la Regione Puglia ha rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art.96, co.1, lett.a) delle NTA del PPTR per l'Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR.

Dato atto che il Comune, con nota prot.n.5563 del 29/04/2021 ha trasmesso la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla variante puntuale al PUG adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 26/01/2021 avente ad oggetto: *“Variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del*

PUG vigente a seguito del suo adeguamento al PPTR – art.12 L.R. n.20/2001. Adozione” per il controllo di compatibilità ai sensi dell’art.11 e dell’art. 12 comma 1 della L.R. n.20 del 27/07/2001.

Dato atto che il Segretario Comunale con nota prot. n. 5509 del 29/04/2021 ha attestato l’assenza di osservazioni.

Dato atto che:

- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con nota prot.n. 15201 del 10/12/2019 ha comunicato l’elenco dei piani urbanistici comunali per i quali si è conclusa la procedura di registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. n. 18/2013, tra cui la variante in esame che risulta non selezionata; la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, con propria nota prot.n. 8201 del 7/09/2021 ha stabilito quanto segue:
“...richiamata la DGR n.789 del 17.05.2021 con la quale la Regione Puglia ha rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.96, co.1, lett.a) delle NTA del PPTR per l’Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR e considerato che la variante in oggetto non modifica o contrasta con quanto statuito in sede di adeguamento del PUG al PPTR, fermo restando le disposizioni normative del PPTR approvato con DGR 176/2015 e fatti salvi gli atti di governo del territorio ove più restrittivi, si ritiene che possa essere espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art.96 c.1 lett.c) delle NTA del PPTR per la Variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 26.01.2021”.
- il Servizio Strumentazione Urbanistica ha ritenuto di:
 - ***attestare la compatibilità alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG, della variante approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 29/01/2021 per le sole nuove perimetrazioni dei contesti rurali determinate sulla scorta delle caratteristiche fisiche e funzionali del territorio;***
 - ***di escludere dalla stessa attestazione di compatibilità la modifica proposta alla Superficie fondiaria minima per le motivazioni sopra descritte”.***

Preso atto del parere tecnico della Sezione Urbanistica (Allegato A).

Preso atto del parere tecnico del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio (Allegato B).

Ritenuto che, alla luce delle risultanze istruttorie di cui ai Pareri Tecnici allegati (Allegati A e B), sussistano i presupposti di fatto e di diritto per:

- **ATTESTARE LA COMPATIBILITA’** alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.n.1328/07, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, della variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021 relativa alla sola ripermetrazione delle zone agricole conseguente all’adeguamento del PUG al PPTR;
- **RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96, comma1, lett.c) delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8201 del 7/09/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B), per la variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste

dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessora all'Urbanistica relattrice, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art.4 – comma 4 della L.R. 7/97 punto d) che attribuisce la competenza dell'atto alla Giunta Regionale, propone alla Giunta:

- 1. DI FARE PROPRIA** la relazione ivi compresi gli allegati di cui alle lettere A e B, nelle premesse riportati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi.
- 2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA'** alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.n.1328/07, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, della variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021 relativa alla sola ripermetrazione delle zone agricole conseguente all'adeguamento del PUG al PPTR.
- 3. DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, comma1, lett.c) delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8201 del 7/09/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B), per la variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021.
- 4. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
- 5. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Ascoli Satriano.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa Regionale, Nazionale e Comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O. della Sezione Urbanistica
(arch. Maria MACINA)

Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Giuseppe ORLANDO)

Il Funzionario P.O. della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(arch. Luigia CAPURSO)

Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo LASORELLA)

Il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
(ing. Barbara LOCONSOLE)

Il Dirigente della Sezione Urbanistica
(dott. Giuseppe MAESTRI)

Il Direttore ai sensi dell'art.18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n.22,
NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di Delibera.

Il Direttore del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana
(ing. Paolo Francesco GAROFOLI)

L'Assessora proponente
(Avv. Anna Grazia MARASCHIO)

L A G I U N T A

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessora all'Urbanistica;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

D E L I B E R A

- 1. DI FARE PROPRIA** la relazione ivi compresi gli allegati di cui alle lettere A e B, nelle premesse riportati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui per economia espositiva si intendono integralmente trascritti e condivisi.
- 2. DI ATTESTARE LA COMPATIBILITA'** alla L.R. n.20/2001 e al DRAG approvato con D.G.R.n.1328/07, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.20/2001, per le motivazioni e con le precisazioni di cui al parere tecnico del Servizio Strumentazione Urbanistica della Sezione Urbanistica allegato al presente provvedimento (Allegato A), parte integrante e sostanziale dello stesso e con le conclusioni di cui allo stesso parere riportate in narrativa, della variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021 relativa alla sola ripermetrazione delle zone agricole conseguente all'adeguamento del PUG al PPTR.
- 3. DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, comma1, lett.c) delle NTA del PPTR, per le motivazioni e nei termini di cui alla nota prot. n. 8201 del 7/09/2021 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, allegata al presente provvedimento e parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato B), per la variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021.
- 4. DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.
- 5. DI NOTIFICARE** il presente provvedimento, a cura della Sezione Urbanistica, al Sindaco del Comune di Ascoli Satriano.

Il Segretario Generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA

SEZIONE URBANISTICA

SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

Maestri
Giuseppe
13.09.2021
07:40:18
GMT+00:00**Parere tecnico - Allegato A**

OGGETTO: Comune di Ascoli Satriano (FG) – D.C.C. n.3/2021. Adozione variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del Piano Urbanistico Generale vigente.

Premessa

Il Comune di Ascoli Satriano è dotato di Piano Urbanistico Generale (PUG) approvato definitivamente con D.C.C. n.33 del 29/05/2008.

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 29/01/2021 avente ad oggetto: “*Variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente a seguito del suo adeguamento al PPTR – art.12 L.R. n.20/2001. Adozione*” ha adottato una variante strutturale al PUG.

Con nota prot. n.5563 del 29/04/2021, integrata con note prot. n. 6428 del 20/05/2021, ha trasmesso la seguente documentazione:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 29/01/2021
- Elab.1: Relazione Illustrativa
- Elab.2a: Zone Agricole
- Elab.2b: Zone Agricole
- Elab.3: Norme Tecniche di Attuazione
- Attestazione del segretario comunale prot. n. 5509 del 29.04.2021 in merito all’assenza di osservazioni.

Con nota prot. n. 7793 del 28/06/2021 la Sezione scrivente ha precisato quanto segue:

“La variante proposta è stata adottata ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. n. 20/2001 e pertanto, variante alle previsioni strutturali del Piano Urbanistico Generale.

Il suddetto articolo stabilisce che “Il Comune procede alla variazione delle previsioni strutturali del P.U.G. mediante lo stesso procedimento previsto dall’art.11” che, a sua volta, prevede l’adozione del Documento Programmatico Preliminare.

Dall’esame della Deliberazione del Consiglio Comunale n.3/2021 di adozione della variante alle previsioni strutturali del Piano e dalla Relazione Illustrativa si desume che durante la conferenza di servizi ex art. 97 per l’adeguamento del PUG al PPTR è emersa la necessità di riclassificare le zone agricole con una nuova perimetrazione e con una nuova formulazione delle relative NTA. Dallo stesso atto comunale si rileva inoltre che con Delibera n. 126 del 14/10/2020 la Giunta comunale ha avviato la procedura per la formazione della Variante al PUG in aderenza alle risultanze della Conferenza di servizi conclusasi il 26/05/2020.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

L'adeguamento del Piano al PPTR ha comportato la necessità di sopprimere gli Ambiti Territoriali Estesi del PUTT/p e di ridefinire le zone agricole che nel Piano erano coincidenti con gli ATE.

La variante propone di distinguere i contesti rurali in:

- Zone per attività agricola (art. 4.02/var delle NTA)
- Zone agricole di interesse paesaggistico (art. 4.06/var delle NTA)

Dall'analisi delle NTA della variante si evince che l'art. 4.06/var – Zone agricole di interesse paesaggistico, sostituisce l'art. 4.06 – Zona agricola sottoposta a tutela: ambiti territoriali estesi del PUTT/p.

Nel suddetto articolo modificato è stata indicata un'unica Sf = superficie fondiaria minima, di 10.000 mq ed una H = altezza massima di zona, di 4,5 m che, nella norma del PUG approvato nel 2008, sono maggiormente dettagliate; in particolare la Sf del PUG vigente è di 20.000 mq per l'Ambito Territoriale Esteso "B" e di 10.000 mq per gli Ambiti Territoriali Estesi "C" e "D".

Considerato il pregio ambientale e paesaggistico dell'ambito in esame, caratterizzato dalla presenza del Parco Regionale dell'Ofanto, della ZSC Valle Ofanto-Lago Capaciotti e del Paesaggio rurale delle "marane d'Ascoli Satriano", all'interno della Figura territoriale paesaggistica de "Le marane di Ascoli Satriano" del PPTR, si ritiene necessario acquisire un elaborato di confronto tra la perimetrazione degli ATE e quella delle nuove zone agricole, corredata da una relazione contenente la descrizione delle caratteristiche che ne hanno determinato la nuova classificazione.

Inoltre, dall'esame dei verbali relativi alla conferenza di servizi ex art.97 delle NTA del PPTR non si rileva alcuna giustificazione a supporto del ridimensionamento della Sf quale diretta conseguenza della rideterminazione dei perimetri delle zone agricole dovuta all'adeguamento del Piano al PPTR.

Peraltro, le motivazioni della riduzione della superficie fondiaria minima, non sono state descritte nella Relazione Illustrativa della variante proposta.

Le suddette motivazioni risultano ancor più necessarie in quanto, dall'esame del verbale del 28/02/2008 della conferenza di servizi conclusiva, finalizzata all'attestazione di compatibilità regionale del PUG di Ascoli Satriano, emerge l'espressa richiesta di riportare la Sf a 20.000 mq nell'art. 4.06 delle NTA.

In conclusione la procedura di variante alle previsioni strutturali del PUG, conseguente all'adeguamento del PUG al PPTR, sarà valutata esclusivamente in merito alla rideterminazione dei perimetri delle zone agricole.

La modifica introdotta alla Superficie fondiaria minima, non determinata o scaturita dalla necessità di adeguare il Piano urbanistico ad uno strumento di pianificazione sovraordinato, richiede l'adozione del DPP ai sensi dell'art.11 della L.R. n.20/2001 ed uno studio approfondito sulle caratteristiche dei luoghi che possa motivare la scelta di ridurre la Superficie fondiaria minima da 20.000 mq a 10.000 mq".

Con nota prot. n. 9207 del 22/07/2021 il Comune ha trasmesso gli elaborati richiesti:

- Elab.1: Relazione Illustrativa – Confronto tra perimetrazione ATE e Zone Agricole variate
- Elab.2a: Confronto tra perimetrazione ATE e Zone Agricole variate
- Elab.2b: Confronto tra perimetrazione ATE e Zone Agricole variate

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA****SEZIONE URBANISTICA****SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

- Elab.3: Struttura delle zone agricole di interesse paesaggistico

Contenuti della variante ed istruttoria regionale

La variante presentata dal Comune si è resa necessaria a seguito dell'adeguamento del Piano Urbanistico Generale al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale approvato definitivamente con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015.

Le Zone Agricole individuate dal PUG per il territorio di Ascoli Satriano coincidono con i cinque Ambiti Territoriali Estesi del previgente Piano Urbanistico Territoriale Tematico/Paesaggio (A, B,C,D,E) e le relative norme, contenenti le disposizioni del PUTT/P, non distinguono tra norme urbanistiche e norme paesaggistiche.

Peraltro, così come si evince dalla *“Relazione Illustrativa – Confronto tra perimetrazione ATE e Zone agricole variate”*, nel vigente PUG *“un ATE di tipo A si sovrappone all'intero centro urbano, comprese le zone di espansione e/o di completamento, e che, analogamente alcuni ATE di Tipo C e di Tipo D si sovrappongono alla Zona industriale ex ASI del PUG, tutto ciò in contrasto con le NTA del PUTT/P che si applicano esclusivamente ai territori rurali. A causa di tale incongruenza si sono avuti in passato contenziosi per diniego al rilascio del Permesso di Costruire dovuto al fatto che la normativa del PUTT/P relativa agli ATE A non consente trasformazioni edilizie. Il contenzioso è giunto sino al Consiglio di Stato e ha visto soccombenti sia il Comune che la Regione”*.

Con l'adeguamento del PUG al PPTR e, nello specifico, durante la Conferenza di Servizi convocata ai sensi dell'art. 97 delle NTA del PPTR, è emersa la necessità di una Variante al PUG per una nuova perimetrazione e classificazione delle Zone Agricole con la riformulazione delle relative norme tecniche di attuazione.

Queste ultime sono state ripериметrate in funzione della definizione contenuta nel Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) approvato con D.G.R. n.1328/2007, ovvero in funzione dei caratteri dominanti ed *“articolati in base a considerazioni integrate di tipo ambientale, paesaggistico, produttivo/culturale e/o insediativo”*.

La variante pertanto, a seguito di approfondimenti conoscitivi operati sul territorio extraurbano, propone due tipologie di contesti rurali:

- Zone per attività agricola: sono le zone destinate in prevalenza all'agricoltura ed alla forestazione
- Zone agricole di interesse paesaggistico: aree fortemente caratterizzate dal punto di vista paesaggistico-ambientale, nelle quali è anche presente in modo diffuso l'attività agricola. In dette aree rientra il parco Regionale dell'Ofanto, il SIC di Valle Ofanto-Lago di Capaciotti, il Paesaggio Rurale delle marane d'Ascoli Satriano.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ URBANA
SEZIONE URBANISTICA
SERVIZIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA**

Per queste ultime zone, nel Paesaggio rurale, è prevista una Superficie fondiaria minima pari a 10.000 mq in variante rispetto a quanto previsto dal PUG vigente.

Nel merito della variante in oggetto si premette che è stata valutata esclusivamente la variante conseguente all'adeguamento del PUG al PPTR, ovvero la variante alle previsioni strutturali del PUG che riguarda la sola ripermetrazione delle zone agricole che si ritiene condivisibile in quanto individua contesti in funzione di caratteristiche geomorfologiche ed ambientali e funzionali all'attività agricola in linea con la classificazione adottata.

Per quanto già comunicato al Comune con nota prot. n. 7793 del 28/06/2021, la modifica alla Superficie fondiaria minima da 20.000 mq a 10.000 mq non risulta motivata, né determinata dall'adeguamento del PUG al PPTR; infatti dall'esame dei verbali relativi alla conferenza di servizi ex art. 97 delle NTA del PPTR non si rileva alcuna giustificazione a supporto del ridimensionamento della Sf quale diretta conseguenza della ripermetrazione delle zone agricole dovuta all'adeguamento del Piano al PPTR.

Peraltro, le motivazioni della riduzione della superficie fondiaria minima non sono riportate nella Relazione Illustrativa della variante proposta.

La suddetta modifica alla Superficie fondiaria minima non è oggetto della presente istruttoria e dovrà conseguentemente essere stralciata dalla variante al PUG in fase di approvazione definitiva ai sensi del comma 12 dell'art. 11 della L.R. n. 20/2001 da parte del Consiglio Comunale.

Conclusioni

Premesso quanto sopra si propone alla Giunta Regionale di:

- attestare la compatibilità alla L.R. n. 20/2001 e al DRAG, della variante approvata dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 29/01/2021 per le sole nuove perimetrazioni dei contesti rurali determinate sulla scorta delle caratteristiche fisiche e funzionali del territorio;
- di escludere dalla stessa attestazione di compatibilità la modifica proposta alla Superficie fondiaria minima per le motivazioni sopra descritte.

Il Funzionario P.O.
(arch. Maria Macina)



MACINA MARIA
06.09.2021
11:51:18 UTC

Il Dirigente del Servizio
Strumentazione Urbanistica
(arch. Vincenzo Lasorella)



Lasorella
Vincenzo
07.09.2021
07:26:38
GMT+00:00

Allegato B

Prot. r_puglia/AOO_145-07/09/2021/8201

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

REGIONE PUGLIA
Sezione Urbanistica
servizio.urbanistica@regione.puglia.it

e, p.c.

SEGRETARIATO GENERALE
DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA PUGLIA
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA, ANDRIA,
TRANI E FOGGIA**
mbac-sabap-fg@mailcert.beniculturali.it

REGIONE PUGLIA
**Dipartimento Ambiente,
Paesaggio, Qualità urbana,**
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: Comune di ASCOLI SATRIANO (FG) – Variante di classificazione delle zone agricole e delle relative NTA del PUG vigente.

Parere di compatibilità paesaggistica ex art. 96, co. 1, lett. c) NTA PPTR per la variante ai sensi dell'art. 12 LR 20/2001 del PUG di Ascoli Satriano.

Con note prot. nn. 7167 e 9168 del 9.06.2021 il Comune di Ascoli Satriano ha trasmesso alla scrivente Sezione la documentazione relativa alla proposta di variante del PUG adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 26.01.2021, deliberazione avverso alla quale - come attestato dal Segretario Generale, dott. Vincenzo Zanzarella, con nota prot. n. 5509 del 29.04.2021 - non sono state proposte osservazioni ai sensi della LR 20/2001.

Nello specifico, la variante ha ad oggetto la individuazione e la classificazione delle zone agricole individuate nel PUG, nonché della relativa disciplina urbanistica, al fine di rendere la definizione spaziale e normativa di dette aree (attualmente indissolubilmente aderente a quella degli Ambiti Territoriali Estesi previsti dal PUTT/p) compatibile con quanto operato dal Comune di Ascoli Satriano in sede di adeguamento del PUG al PPTR, procedimento positivamente conclusosi con il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, co. 1, lett. a) delle NTA del PPTR di cui alla DGR n. 789 del 17.05.2021.

www.regione.puglia.it

Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
v. Gentile, 52 - 70126 Bari
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
ing. Giuseppe Orlando | 080 540 3529 | *g.orlando@regione.puglia.it*

1

Allegato B

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO**

Preso atto della documentazione trasmessa dal Comune di Ascoli Satriano, composta dai seguenti elaborati:

- Documentazione tecnica
 - Elaborato 1 - Relazione Illustrativa
 - Elaborato 2 a/b – Zone agricole (scala 1:20.000)
 - Elaborato 3 - Norme Tecniche di Attuazione
- Documentazione amministrativa
 - Deliberazione di C.C. n. 3/2021
 - Attestazione Segretario Comunale in merito alle osservazioni pervenute,

richiamata la DGR n. 789 del 17.05.2021 con la quale la Regione Puglia ha rilasciato parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96, co. 1, lett. a) delle NTA del PPTR per l'Adeguamento del PUG di Ascoli Satriano al PPTR e considerato che **la variante in oggetto non modifica o contrasta con quanto statuito in sede di adeguamento del PUG al PPTR, fermo restando le disposizioni normative del PPTR approvato con DGR 176/2015 e fatti salvi gli atti di governo del territorio ove più restrittivi, si ritiene che possa essere espresso parere favorevole di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 96 c.1 lett. c) delle NTA del PPTR per la Variante adottata dal Comune di Ascoli Satriano con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.01.2021.**

Il Funzionario istruttore

ing. Giuseppe Orlando

 Orlando Giuseppe
07.09.2021 10:35:51
GMT+00:00**La PO "Compatibilità Piani Urbanistici Generali"**arch. Luigia Capurso
CAPURSO
LUIGIA
07.09
.2021
09:17:46
UTC**Il Dirigente della Sezione**

ing. Barbara Loconsole

LOCONSOLE
BARBARA
07.09.2021
15:24:55
UTC**www.regione.puglia.it****Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**

v. Gentile, 52 - 70126 Bari

sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

ing. Giuseppe Orlando | 080 540 3529 | g.orlando@regione.puglia.it